



COMUNE DI MIAGLIANO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE: PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE - NON ACCETTAZIONE

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. MOGNAZ Alessandro - Sindaco	Sì
2. VINETTI Mauro - Consigliere	Sì
3. BALDI CINZIA - Consigliere	Sì
4. MUNARETTO Daniele - Consigliere	Sì
5. CASTELLO Gianmario - Consigliere	Sì
6. VARESAO DAVIDE - Consigliere	Sì
7. GIRARDI OLIVIERO - Consigliere	Giust.
8. BOGGIO MERLO ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
9. FIAMMA FILIPPO - Consigliere	Giust.
10. MELLO RELLA GABRIELE - Consigliere	Sì
11. SERAFIA ALESSIO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FRANCESCHINA Dr. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNAZ Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL VICE SINDACO

PREMESSO che:

- "ATL Terre dell'Alto Piemonte" è una società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 ter. c.c., appartenente alla Regione Piemonte, agli Enti Locali delle Provincie di Biella, Novara e Vercelli, e ad altri soggetti operanti nel settore turistico, con sede legale in Vercelli, Viale Garibaldi 46, che si occupa di promozione turistica;
- è stato previsto dal piano di razionalizzazione della Regione Piemonte adottato nel 2021 sulla scorta di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica la fusione tra l'ATL Biella Valsesia Vercelli e ATL Novara;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/11/2022 avente ad oggetto *"PROGETTO DI FUSIONE AI SENSI DELL'ART. 2501 TER C.C. DELLE SOCIETA' ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI SCRL ED ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA SCRL. APPROVAZIONE."* il Comune di Miagliano adottava il piano di fusione delle due ATL;
- che la nuova società consortile ha iniziato le proprie attività il 01.01.2023;
- il capitale sociale a seguito della fusione, così come da comunicazione nr. Prot. 5359 del 12.07.2022 risulta pari ad € 286.337,00, diviso in quote sociali, di cui il Comune di Miagliano ne risulta detentore per € 117,00;
- l'oggetto sociale, come riportato nell'articolo 4 dello Statuto della Società ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli è il seguente:

"La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati".

- che a seguito dell'Assemblea dei soci del 14 giugno 2023 è stato approvato l'aumento di capitale sociale a pagamento per un importo pari ad € 97.000,00;

RICHIAMATA la nota della Società del 30.06.2023, ad oggetto "Aumento di Capitale dell'ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl - comunicazione ai Soci", si comunica che:

- in base alla delibera dell'Assemblea dei Soci del 14 giugno 2023, è stato approvato l'aumentato del capitale sociale a pagamento dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale, per l'importo di € 97.000,00;
- nessuno dei già Soci, indipendentemente dalla propria quota di partecipazione al capitale sociale, è in alcun modo obbligato a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale potendo mantenere invariata l'attuale partecipazione al capitale stesso;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma PA), in particolare, ai fini del presente atto, gli artt. 3,4,5,7,8 e 16;
- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, approvata con deliberazione del C.C. n. 46 del 22.12.2022;
- l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 175/2016: “Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”;
- l’art.4, commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 175/2016 che così recitano: “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
- l’art. 5 del D.Lgs. 175/2016 rubricato “Oneri di motivazione analitica” che prevede un onere di motivazione nell’atto deliberativo di acquisizione delle partecipazioni in società;
- l’art. 8 del D.Lgs. 175/2016 rubricato “Acquisto di partecipazioni in società già costituite” che, nel richiamare l’art. 7 dello stesso Testo unico, prevede la necessaria adozione di un atto deliberativo da parte del consiglio comunale;

PRESO ATTO che:

- le attività indicate dal Testo Unico e svolte dalla Società consortile ATL Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli rientrano tra le finalità istituzionali del Comune;
- è prevista la possibilità di mantenere lo stesso peso nel ruolo di socio ricoperto dal Comune di Miagliano con il mantenimento delle attuali quote ora in proprietà;

RITENUTO pertanto:

- non strategico l'obiettivo di acquisire ulteriori quote della nuova società consortile, non evidenziandone un'esternalità positiva diretta per il Comune di Miagliano;
- non compatibile l'eventuale intervento finanziario gravante sul bilancio del comune per le finalità perseguite da codesta amministrazione;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di non approvare l'acquisto di nuove ulteriori quote di partecipazione nella Società consortile ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli;
2. di mantenere l'attuale partecipazione nella nuova società nata dalla fusione di cui in premessa;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per la successiva comunicazione della presente agli uffici dell'ATL.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udata la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevolmente espressi dal responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di approvare integralmente la su esposta proposta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
MOGNAZ Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
FRANCESCHINA Dr. Daniele